

19 GEN. 2006 13:25

AVV. GERARDO GATTI PERUGIA

NR. 176 P. 3

N. 36705 R.G. Mic. Cass. Peruzzi
 N. 8531/04 RGNR FM Perugia
 N. 1391/05 R.G. GIP PERUGIA
 N° 19028/05 R.G. C. Cammarota

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE DISTRETTUALE RIESAMI E APPELLI

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

| | |
|--------------------------|--------------|
| dott. Alessio Gambaracci | Presidente |
| dott. Rosaria Monaco | Giudice est. |
| dott. Stefano Vitelli | Giudice |

sull'istanza di riesame ex art 309 c.p.p. proposta nell'interesse di **MENOZZI Walter** nato in data 31.12.1975 a Reggio Emilia avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere adottata dal GIP presso il Tribunale di Perugia in data 16.03.2005; letti gli atti del procedimento; sentiti i Difensori del ricorrente ed esaminata la documentazione prodotta in udienza;

osserva

In sede di giudizio di rinvio, il Collegio non può che prendere le mosse dal pronunciamento espresso dalla Corte di Cassazione sezione VI nella sentenza numero 1614/2005 emessa il 6 ottobre 2005 su ricorso di Menozzi Water avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Perugia datata 04.04.2005.

In tale pronuncia di annullamento della gravata ordinanza con rinvio per nuovo esame a questo Tribunale, il Supremo Collegio, muovendo dalle premesse per cui il nostro ordinamento giuridico ha optato, in materia di sostanze stupefacenti, per l'adozione del sistema tabellare con la formazione di elenchi di sostanze ad effetto stupefacente formati dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Giustizia e modificati ed integrati nel tempo, e "l'inclusione, da parte dell'autorità amministrativa, delle sostanze stupefacenti nelle tabelle (da I a IV) in parola realizza un'integrazione necessaria delle norme penali in bianco, legittime, siccome recanti la definizione del contenuto dell'illecito ed i criteri con cui procedere all'integrazione tecnica", ha precisato che:

1. nell'elencazione contenuta nelle tabelle si riscontra l'indicazione non soltanto di principi attivi in quanto tali, ma talora anche di sostanze vegetali o di origine vegetale contenenti un principio attivo distintamente menzionato (vedi "foglie

19-GEN-2006 13:25

AVV. GERARDO GATTI PERUGIA

NR. 176/04P. 4

di coca" o "dell'oppio"), cosicché deve ritenere che, allorché vengano in considerazione sostanze vegetali allo stato naturale (e non "preparazioni" contenenti sostanze tabellate nel senso sotto indicato) , "laddove una sostanza vegetale presente in natura contenga un principio attivo riportato in tabella, non può per questo considerarsi vietata, dovendo, invece, all'uopo, essere anch'essa indicata nell'elenco";

2. nell'ipotesi poi di "preparazioni" - intendendosi per tali quelle prodotte a seguito di specifico intervento umano- contenenti sostanze tabellate, perché scatti la previsione punitiva di cui ai numeri finali delle lettere a), b),c) e d) del comma 1 dell'articolo 14 Testo unico 309/1990, necessita che il risultato del "processo" non sia meramente riproduttivo, in riferimento al principio attivo, della situazione quale esistente nella pianta originaria, ma sia caratterizzato da un "surplus" di incidenza del principio attivo tabellato (per accresciuta presenza percentuale o altro) rispetto a quella presente nella pianta naturale che lo contiene;
3. applicando gli esposti principi al caso di specie riguardante l'uso da parte della setta religiosa del c.d. Santo Daime di una bevanda considerata sacra, detta "ayahuasca" o "Santo Daime", preparata con alcune piante amazzoniche - ed in particolare, la Rainha, contenente la DMT (N, N-dimetiltriptamina), costituente un principio attivo riportato nella tabella I di cui all'articolo 14 d.P.R. 309/1990, e la Liana Jagube, contenente alcaloidi idonei a potenziare gli effetti della DMT- , nessuna delle quali piante presenti, allo stato della normativa vigente, nelle tabelle delle sostanze vietate, per potersi affermare che l'"ayahuasca" rientri nella nozione di "preparazione" contenente DMT ricadente nel divieto di cui all'articolo 73 d.P.R. 309/1990, necessita che risulti accertato o "che la sua preparazione non consista in un semplice processo derivativo da piante naturali (poiché in tal caso ci si troverebbe sicuramente in presenza di un prodotto di laboratorio contenente una sostanza tabellata e come tale vietato) o che, nel caso opposto, nella bevanda in questione gli effetti della DMT risultino concretamente potenziati rispetto a quelli presenti nella Rainha naturale, sempre che in tale ipotesi il detto potenziamento non si riveli pari a quello procurato dall'eventuale possibile utilizzo contemporaneo, al naturale, delle piante di provenienza".

Orbene, deve prendere atto il Collegio che negli atti del fascicolo trasmesso dal Pubblico Ministero non è contenuta alcuna verifica tecnica idonea a soddisfare i quesiti posti dalla Suprema Corte di Cassazione ed incidenti sulla definizione del caso di specie.

Né una siffatta indagine poteva essere disposta da questo Tribunale.

Ne discende che risulta incognito il processo di produzione dell'*ayahuasca* e, nel contempo, non è dato sapere se ed in quale misura gli effetti della DMT possano dirsi potenziati rispetto a quelli esistenti nella Rainha naturale, men che mai se l'eventuale potenziamento risulti pari a quello procurato dal possibile utilizzo contestuale, al naturale, delle piante di provenienza.

Semmai indicazioni di segno opposto a quello propugnato dall'Accusa provengono dalla consulenza tecnica di parte prodotta dalla Difesa all'udienza svolta dinanzi questo Collegio.

La ricostruzione del fatto ed il relativo processo di sussunzione non possono, dunque, condurre a ritenere integrata, allo stato, la fattispecie ipotizzata ed addebitata all'attuale ricorrente prevista dagli articoli 74, 82 e 79 del d.P.R. n° 309/1990.

Consegue da tanto l'accoglimento della richiesta di riesame con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Letto l'articolo 309 c.p.p.

In accoglimento dell'istanza di riesame, annulla l'ordinanza gravata e per l'effetto, revoca la misura coercitiva di cui all'articolo 282 c.p.p. in corso di applicazione.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Perugia, 13 gennaio 2006

Il Giudice estensore
dott.ssa Rosaria Monaco

Rosaria Monaco



Il Presidente
dott. Alessio Gambaracci

Alessio Gambaracci

CANCELLIERE CI
(Maurizio Bigalli)

Depositato in Cancelleria
il 18 GEN 2006

CANCELLIERE CI
(Maurizio Bigalli)

SI comunica al P.M. - SEDE
ex art. 128 C.P.P. 18 GEN. 2006

Perugia, il
CANCELLIERE CI
(Maurizio Bigalli)